



## TRIBUNALE di MILANO

### Sezione specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2056/2013 promosso da:

**MASSIMILIANO ROSITANO**, elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 47 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. FALESSI LIDIA e MEOLI MARCELLO AMBROGIO (MLEMCL60P27F205W) VIA ADIGE, 12 20135 MILANO ; ,

RICORRENTE

**contro**

**SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DIPENDENTI A.T.M.**, elettivamente domiciliato in VIA LOVANO, 5 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. CARLIZZI CESARE,

RESISTENTE

Il Giudice MARIANNA GALIOTO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2013 ha emesso la seguente

### ORDINANZA

L'attore ha chiesto la sospensiva della delibera impugnata, con la quale la Cooperativa Edificatrice Dipendenti ATM ha disposto la sua esclusione dalla compagine dell'ente in data 26 ottobre 2012, per asserite reiterate violazioni delle norme di legge e di statuto, con le conseguenti ripercussioni in termini di aumento del corrispettivo mensile per il godimento dell'alloggio assegnatogli e di procedura di rilascio del medesimo.

La convenuta ha chiesto il rigetto della richiesta cautelare preannunciando di voler attendere l'esito del giudizio di merito prima di attivare la procedura di slogging, e deducendo l'assenza in primo luogo del *periculum*, e comunque del *fumus boni iuris*.

La richiesta cautelare va accolta.

Occorre premettere che pare condivisibile l'orientamento espresso dai giudici di legittimità, secondo il quale *“nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto - ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario”* (Cass. n. 3343 del 2003).

Si è ancora condivisibilmente affermato che *“In tema di società cooperative ed in ipotesi di esclusione del socio, compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo”* (Cass. n. 19414 del 2004).

Ebbene, benché la corretta comunicazione al socio delle ragioni che stanno a base della delibera di esclusione non richieda una puntuale, minuta e rigorosa descrizione dei fatti che costituiscono gli addebiti contestati, è pur sempre necessario che essa esponga il contenuto del provvedimento per porre il destinatario nelle condizioni di articolare le proprie difese, fermo restando che non ricorre genericità di contestazione ove il socio escluso manifesti d'aver compreso di quale addebito viene incolpato (per l'affermazione di tali principi si vedano Cass. 8984 del 1999 e n. 11402 del 2004). E ancora, sembra consentita un'incolpazione che consenta al socio escluso di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli, o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta.

Si esaminano di seguito i singoli punti di addebito contestati al ricorrente, che, in sintesi, in parte concernono fatti al momento non riconducibili ad inadempimenti legali o statutari, ed in parte non sono adeguatamente specificati, tanto che non consentono l'esercizio di difesa e il puntuale sindacato da parte del Tribunale.

Le contestazioni di cui ai **punti I e II** riguardano le dichiarazioni che il ricorrente avrebbe esposto nei comunicati prodotti dalla parte resistente sub docc. 8-9-10, relativi ad informazioni che il sig. Rositano ha inteso fornire agli altri soci in tema di costi per la sistemazione del locale caldaia e rifiuti, che si ipotizzano esorbitanti, e della non rispondenza dei lavori ivi eseguiti alla normativa edilizia. Si tratta all'evidenza di dichiarazioni che si risolvono in un legittimo diritto di critica, che, anche ove espressa in tono aspro, non pare tanto grave da giustificare la sanzione dell'esclusione dalla cooperativa.

L'**addebito sub III** concernente la propalazione ai soci di stralci di verbali delle deliberazioni del Cda sono stati respinti vibratamente dal ricorrente, il quale ha prospettato che con delibera consiliare del 20 settembre 2011 (punto 4 dell'ordine del giorno) si era stabilito di dare facoltà di accesso a tutta la documentazione della Cooperativa. La circostanza non è stata contestata dalla parte resistente. Sul punto, allo stato, ricorre dunque il *fumus* di illegittimità di tale punto di contestazione, tenuto anche conto che la Cooperativa si è espressamente riservata di dare dimostrazione della condotta asseritamente inadempiente solo nel corso del giudizio di merito.

Quanto al **punto IV**, a fronte della contestazione di genericità da parte del ricorrente, che nega la circostanza ed afferma di non capire in quali occasioni egli avrebbe mosso le accuse ad alcuni consiglieri di avere interessi privati sull'assegnazione dei lavori, la convenuta si è riservata di dare dimostrazione dell'addebito nel corso del giudizio di merito, tanto la legittimare in questa sede la valutazione sommaria di invalidità della contestazione.

In relazione all'incolpazione **sub V**, relativa alla diffusione di volantini anonimi di cui in seguito il Rositano si sarebbe attribuito la responsabilità, la resistente ha richiamato il contenuto del doc. 10) che, come si anticipava, anche ove si potesse ricondurre alla paternità del ricorrente – che la disconosce - pare contenere mere critiche all'operato del Cda e richieste di spiegazione su alcuni atti gestori.

I **punti VI e VII** della delibera impugnata attengono alle 'minacce' di promozione di azioni di responsabilità, alla richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci (comunicazione sub doc. 5 del ricorrente) che sarebbero fondate sulla non convenienza dei corrispettivi pattuiti dalla Cooperativa per i lavori edilizi di cui si discute. Anche detti rilievi rientrano nel diritto di critica dell'operato dell'organo consiliare, comunicati peraltro in termini non oltrepassano il segno della legittima espressione di dissenso. Non consta poi, in questa sede cautelare, che il sig. Rositano abbia materialmente ostacolato i lavori, non potendosi considerare illegittimo l'accesso al locale caldaia con professionisti di fiducia per il controllo sulla regolarità di impianti e locali.

Gli addebiti **sub VIII e IX** sono genericamente prospettati nella delibera, recisamente contestati dal ricorrente, e neppure adeguatamente supportati da specifiche allegazioni in sede di memoria difensiva per le accuse più gravi. Non può certo considerarsi illegittima la raccolta di consensi fra gli altri soci su mere critiche rivolte al Cda.

Ricorre dunque, allo stato, il *fumus boni iuris* di illegittimità della delibera di esclusione del socio.

Sussiste inoltre l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

È ben vero che la convenuta ha rinunciato a mettere in atto la procedura di sloggio almeno nel tempo necessario per ottenere la sentenza di merito, e che alla luce della precisazione apposta sulla copia della fattura del corrispettivo per il godimento dell'alloggio, appare ridimensionato l'onere economico mensile che la delibera di esclusione produrrebbe in capo al sig. Rositano ed alla sua famiglia (v. doc. 8 del ricorrente e doc. 4 della resistente). Anche se è così, è altrettanto vero che il canone per il godimento dell'alloggio aumenta di circa otto volte, e non può certo dirsi che tale incremento rivesta carattere meramente patrimoniale suscettibile di riparazione economica, e tale, perciò, da escludere l'irreparabilità del pregiudizio.

Non si deve infatti dimenticare che la famiglia del sig. Rositano, manovratore dell'A.T.M., con moglie occupata *part-time* e due bambini in tenera età, può condurre un tenore di vita non certo florido (v. doc. 12), per il quale diviene essenziale una delicata programmazione di spese nella previsione di costi fissi, che sarebbe pesantemente sovvertita dall'imprevisto aumento del canone in esame. In altre parole, l'aumento (netto) del canone per l'alloggio da € 81,67 a € 637,00 finisce per creare un aggravio economico di apprezzabile entità, che inevitabilmente si tradurrebbe in rinunce di spesa, aventi incidenza sulla quotidiana vita familiare per tutta la durata del giudizio di merito. I disagi in parola non sarebbero interamente ed adeguatamente suscettibili di ristoro monetario, ove il ricorrente risultasse vittorioso con la sentenza di merito, secondo il giudizio prognostico a lui favorevole.

Deve dunque disporsi la sospensione della delibera di esclusione del socio Massimiliano Rositano, alla quale seguirà il ripristino della situazione precedente per la durata del giudizio di merito.

Le spese di causa saranno regolate con la sentenza.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 669bis e ss cpc,  
sospende la delibera consiliare della SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DIPENDENTI  
A.T.M., di esclusione del socio Massimiliano Rositano, a cui seguirà il ripristino in via provvisoria  
dello *status* precedente;  
riserva alla sentenza la decisione sulle spese.

Milano, 7 marzo 2013.

Il Giudice  
- *MARIANNA GALIOTO* -